

Basilicata

L.R. 03/04/1995, n. 40

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1995, n. 25.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 3-bis

Art. 4

Art. 5

Tabella A

L.R. 3 aprile 1995, n. 40 (1)

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1995, n. 25.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 23 dicembre 1999, n. 40 e l'art. 2, comma 2, L.R. 2 febbraio 2000, n. 4.

Art. 1

L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.

2. L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi di cui al comma 1-bis dell'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) è destinata al finanziamento degli strumenti della programmazione negoziata per le aree individuate dalla Tabella A, previo confronto in seno al Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, anche al fine di realizzare interventi di miglioramento della tutela ambientale, al cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, quindi allo sviluppo economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, a decorrere dal 17 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

Nel bilancio di previsione è istituito annualmente il "Fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l'incremento produttivo ed industriale della Val D'Agri" costituito dai trasferimenti dello Stato a titolo di compartecipazione regionale all'imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, al netto degli oneri a carico della Regione Basilicata derivanti dagli accordi stipulati con l'ENI S.p.A. (4).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 6 settembre 2001, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Nel bilancio di previsione della Regione Basilicata è istituito annualmente "Il fondo per lo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento

produttivo ed industriale della Val d'Agri" costituito dalla aliquota del prodotto pari al 3% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. Il fondo è integrato con risorse provenienti dai programmi regionali e comunitari.».

Art. 3

L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante piani biennali di interventi approvati dalla Regione tenuto conto delle proposte della Provincia e degli enti locali interessati (5).

(5) Vedi, anche, l'art. 39, L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

Art. 3-bis (6)

I benefici di cui alla presente legge si estendono alle aree comprensoriali artigianali ed industriali per interventi produttivi, anche ubicate in tutto o in parte fuori dai territori dei comuni ricompresi nella Tabella "A" richiamata nell'articolo 1

(6) Articolo aggiunto dall'art. 33, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74, comma 1, della medesima legge).

Art. 4

Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 il fondo di cui al precedente art. 2 è comunque alimentato dalle quote non investite nella prospezione non esclusiva o nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 5

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella "A" (7)

Comprensorio della Val D'Agri:

Comuni di: Brienza, Calvello, Corleto, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano, Spinoso, Tramutola, Viggiano (8).

(7) L'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 40, stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, la presente tabella potrà essere modificata ed integrata con delibera di Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo.

(8) L'articolo unico, L.R. 10 novembre 1995, n. 64 ha disposto che nella presente tabella siano compresi i Comuni di Armento e Roccanova; successivamente l'art. 1, L.R. 8 aprile 1997, n. 18, ha aggiunto al suddetto elenco il territorio dei Comuni di Aliano, Gorgoglione, Anzi e Castelsaraceno. L'art. 1, L.R. 23 dicembre 1999, n. 40 ha stabilito che nel comprensorio della Val d'Agri sia compreso

il territorio dei comuni di Abriola e Brindisi di Montagna. Con Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 2198 sono stati inseriti nella presente tabella i comuni di Accettura, Castelmezzano, Pietrapertosa, Stigliano e Cirigliano.